

## **Articolo 6 della legge regionale toscana n. 17/2006 “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese”**

### **Art. 06 - Commissione etica regionale**

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto la Commissione etica regionale, di seguito denominata CER, con le seguenti funzioni:
  - a) formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di progetti per la diffusione, l'incoraggiamento e lo studio delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese;
  - b) analizzare la realtà imprenditoriale toscana anche attraverso studi e indagini;
  - c) proporre strumenti per garantire la trasparenza e la funzionalità del processo di miglioramento graduale e di coinvolgimento della catena di fornitura che accompagnerà le imprese all'introduzione di sistemi di gestione certificabili, anche attraverso accordi con organismi terzi;
  - d) operare per la trasparenza e la qualità dei processi di certificazione e di rendicontazione delle imprese anche attraverso la piena acquisizione della relativa documentazione.
  
2. La CER, quale organo consultivo della Giunta regionale, collabora con la struttura regionale competente in materia di responsabilità sociale delle imprese per presenziare, monitorare, svolgere attività di tutoraggio e verificare il processo graduale tramite cui le imprese e le organizzazioni attivano azioni di miglioramento continuo volte all'introduzione di sistemi di gestione della certificazione di responsabilità sociale. La CER entro il 31 dicembre di ogni anno presenta alla Giunta e al Consiglio la relazione sulla propria attività.
  
3. La CER resta in carica tre anni ed è presieduta dall'Assessore regionale alle Attività produttive.
  
4. Fanno parte della CER:
  - a) un rappresentante designato dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);
  - b) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) toscana, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) toscana e un rappresentante dell'Unione regionale province toscane (URPT) designati dal Consiglio delle autonomie locali;
  - c) due rappresentanti designati dalle Associazioni senza fini di lucro toscane;
  - d) un rappresentante designato dalle Organizzazioni non governative (ONG) toscane, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo);
  - e) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori utenti;
  - f) un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - g) dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, a livello regionale, delle categorie produttive e ripartiti come segue:
    - 1) due rappresentanti del settore artigianato;
    - 2) due rappresentanti del settore industria;
    - 3) tre rappresentanti del settore agricoltura;
    - 4) due rappresentanti del settore terziario (commercio, turismo e servizi);
    - 5) tre rappresentanti delle cooperative;
  - h) Abrogata (2) ;
  - i) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
  - j) tre rappresentanti della Regione Toscana, fra cui il dirigente responsabile per materia e due esperti

individuati dalla Direzione generale competente;

k) Abrogata (2) ;

l) il consigliere o la consigliera di parità nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell' articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 );

m) la Presidente, o sua delegata della Commissione per le pari opportunità presso il Consiglio regionale;

n) un esperto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro designato dalla competente struttura della Giunta regionale;

o) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate dalla Giunta regionale fra quelle riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

4bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.

4ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le università competenti, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall'Università degli studi di Siena.

5. La Giunta regionale può individuare inoltre rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano richiesta, sulla base delle loro competenze e della possibilità di apportare contributi alla progettazione e al buon esito delle iniziative programmate dalla Commissione.

6. La partecipazione alla CER avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico del bilancio regionale, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la rappresentanza istituzionale della stessa.

7. Il funzionamento della CER è disciplinato con regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

8. Il dirigente della struttura regionale competente, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.), individua:

a) i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno rappresentanze in almeno tre categorie di cui all' articolo 6 , comma 4, lettera g) e che hanno il maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale;

b) i sindacati dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno il maggior numero di iscritti nelle categorie di cui all' articolo 6 , comma 4, lettera g).